

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1767-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966
(V. Stampato n. 2949)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro « ad interim »

degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1966

Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962 è stato elaborato dalla Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo lunghi ed approfonditi studi condotti dall'apposito gruppo di lavoro con la partecipazione di esperti dell'ECE.

Esso ha lo scopo di migliorare, nell'interesse dell'igiene pubblica, le condizioni di conservazione delle derrate deperibili durante il loro trasporto negli scambi internazionali e di favorirne quindi il commercio.

L'Accordo è valevole per i trasporti ferroviari e per i trasporti stradali che vengono effettuati sia in conto proprio sia in conto di terzi per quelle derrate deperibili elencate sugli Allegati nn. 2 e 3 purchè situate nel territorio di uno Stato contraente ed i mezzi a cui si riferisce non potranno chiamarsi isotermici refrigeranti o frigoriferi o calorifici se non rispondono ai requisiti enunciati nelle norme di cui all'Allegato n. 1 dell'Accordo stesso (articolo 1) che le parti contraenti si obbligano ad adottare secondo quanto prescritto nelle appendici numeri 1, 2, 3 e 4 del citato Allegato n. 2 (articolo 2).

Le attestazioni di conformità rilasciate, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo, dalle Autorità competenti di uno Stato contraente sono valide anche per gli altri Stati contraenti.

Al fine di consentire un progressivo adattamento a dette norme del parco automobilistico viene stabilito al punto 5 di detto Allegato che per un periodo di sei anni, a partire dal 30 giugno 1962, il coefficiente globale di trasmissione tecnica, che caratterizza l'efficacia protettiva della cassa dei veicoli, potrà essere inferiore ai valori indicati nelle definizioni accennate.

Sono inoltre esentati dalle prescrizioni di cui all'Accordo i trasporti a breve distanza (150 Km.) di derrate non congelate o surgelate, purchè la durata del trasporto non superi le 4 ore. È data peraltro facoltà alle parti contraenti di ammettere la medesima esenzione per i trasporti di derrate non destinate al consumo da parte dell'uomo.

L'articolo 4 definisce le responsabilità che incombono sulle persone fisiche o morali, siano essi trasportatori o speditori, e le sanzioni a cui sono soggetti in caso di mancato rispetto delle norme dell'Accordo.

Le disposizioni finali previste nel capitolo IV sono conformi a quelle che si ritrovano in tutti gli Accordi stipulati dai Paesi membri della CEE con la sola eccezione del disposto dell'articolo 5 concernente la procedura per l'aggiornamento dell'Accordo e dei relativi allegati alle mutevoli esigenze e alla evoluzione della tecnica.

Le prescrizioni dell'Accordo medesimo non inficiano i rapporti giuridici tra vettore e spediteo derivanti dalla stipulazione del contratto di trasporto e lasciano altresì salvi ed impregiudicati gli impegni internazionali già assunti dai vari Paesi in materia di trasporti.

La disciplina ed i requisiti tecnici sanciti dall'Accordo sottoposto al vostro esame per il trasporto di derrate deperibili non può non essere accolto con favore anche in considerazione del sicuro beneficio che ne deriverà per il parco nazionale, impiegabile così al riparo della concorrenza di mezzi, che per le loro inadeguate caratteristiche possono venire offerti a prezzi minori, inducendo gli speditori a servirsene con grave danno delle merci deperibili trasportate nei mercati esteri dove queste giungerebbero avariate o comunque deteriorate.

Per queste ragioni il relatore invita il Senato ad approvare il presente Accordo.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate

deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.